



DETERMINAZIONE N. 206/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 79/2020 e Comunicazione n. 79/2020 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 79/2020, prot. n. 9497 del 12.08.2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 188 del 13 aprile 2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art.6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 79/2020 dell'11 agosto 2020 acquisita al prot. AgID con n. 9497, relativa alla tematica domicilio digitale, con cui il segnalante ha evidenziato la mancata comunicazione da parte del Comune di Melissa, dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Ministero della Giustizia, ai fini dell'inserimento nell'albo previsto dall'art. 16, co. 12 del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, per le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni;

ESAMINATA la Trattazione n. 79/2020, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'istruttoria del caso sopra segnalato.

In particolare, si è provveduto ad inviare una richiesta di informazioni all'Amministrazione segnalata ed al Responsabile per la Transizione al Digitale del Ministero della Giustizia (nota prot.n.9992 del 31.08.2020 e nota di sollecito prot.n.12161 del 13.10.2020).

Con nota acquisita al prot. AgID con n. 12199 del 14.10.2020 il Comune di Melissa ha comunicato: *“questo ente con nota n.3010/2020 del 16.04.2020 ed indirizzata al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, ha comunicato i dati identificativi e la PEC del Comune di Melissa”*.

In conclusione, tenendo conto delle risultanze istruttorie e delle modifiche del quadro normativo in materia introdotte con il DL 16/07/2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* che all’art.28 co.1 *“Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale”*, che all’art.28 co.1 ha previsto: *“[...] Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,*

si propone al Difensore civico per il Digitale di procedere all’archiviazione della Segnalazione in esame, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante in quanto non si ravvisano allo stato attuale violazioni del C.A.D. o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione delle Pubbliche Amministrazioni.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.79/2020 predisposta dal Difensore Civico per il Digitale, a seguito della richiamata Trattazione n.79/2020, con la quale si condivide la proposta prevista nella Trattazione, si ritiene la Segnalazione da archiviare, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione all’Amministrazione segnalata e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 79/2020 e Archiviazione n. 79/2020 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n.79/2020

Oggetto: Amministrazione segnalata: Comune di Melissa -Qualificazione tematica: Domicilio digitale -Protocollo n. 9497 del 12.08.2020.

Il Segnalante espone la seguente questione:

“Spett.le Difensore Civico per il Digitale,

con la presente si segnala che da un controllo effettuato in data odierna nel Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del DM 44/2011, sembra non risultare alcun indirizzo PEC riferito all’Amministrazione per la ricezione di notificazioni e comunicazioni.

Si ipotizza, come già segnalato per altri enti, che l’Amministrazione non abbia provveduto alla comunicazione al Ministero della Giustizia del proprio indirizzo PEC a cui ricevere comunicazioni e notificazioni, in violazione delle disposizioni riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell’art. 16 co. 12 del DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 per come recentemente novellato: «Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.

L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati».

La mancata comunicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dell’indirizzo di Posta elettronica Certificata al Ministero della Giustizia, ai fini dell’inserimento nell’elenco previsto ex art. 16 co. 12 del DL 179/2012, rende più difficoltose le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni dei difensori in modalità telematica, con aggravio sia per il notificante che per l’amministrazione e

con rallentamento della transizione digitale. Né rileva che l'Amministrazione sia eventualmente inserita nel diverso indice IPA, che ha una funzione anagrafica, che di norma contiene una molteplicità di indirizzi diversi e in ogni caso può essere utilizzato solo sussidiariamente per eventuali comunicazioni, nei limitati termini previsti dal citato art. 16.

In casi del tutto analoghi a quello oggetto della presente, Codesto Spett.le Difensore ha ritenuto fondata la segnalazione e ha emesso avviso nei confronti dell'Amministrazione affinché provvedesse a iscrivere il proprio indirizzo PEC nel registro (invito n. 7 del 2020, nei confronti del Comune di Livorno e, recentissimamente, su segnalazione dello scrivente, invito n. 18 del 2020, nei confronti dell'AGEA).

Ciò premesso, si chiede che Codesto Ecc.mo Difensore, previa istruttoria, inviti l'Amministrazione a provvedere alla comunicazione di cui art. 16 co. 12 del DL 179/2012 ai fini dell'iscrizione nel registro ministeriale dell'indirizzo PEC a cui ricevere eventuali notificazioni e comunicazioni, con ogni conseguenza.

Si chiede di ricevere aggiornamenti sull'istruttoria e di ricevere comunicazione dell'esito, anche ai fini di valutare ogni necessaria iniziativa".

Da quanto rappresentato dal segnalante il Comune di Melissa, non avrebbe comunicato il proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per l'inserimento nell'elenco riguardante il Reginde, ossia il pubblico registro gestito dalla predetta amministrazione.

Preliminarmente, si procede all'inquadramento giuridico della questione in esame.

L'art. 3-bis della legge 53/1994 prevede che le notifiche telematiche alle PA debbano avvenire agli indirizzi PEC che risultano dai pubblici elenchi.

La norma originaria contenuta nell'art. 16 del decreto legge 18.10.2012, n.179 comma 12 (prima del DL 76/2020) prevedeva che: *"Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati".*

Di qui discendeva che ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale a una amministrazione pubblica nel giudizio amministrativo, doveva utilizzarsi in via esclusiva l'indirizzo PEC inserito nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, che contiene l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale le Pubbliche Amministrazioni - di cui all'art 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - dotate di autonoma soggettività processuale hanno comunicato di voler ricevere le notificazioni per via telematica (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 13 luglio 2017 n. 1842, T.A.R. Basilicata, 21 settembre 2017, n. 607, T.A.R. Catania, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287). Tale esclusività di utilizzo dell'elenco ex art.16 co.12 del DL 179/2012 era dovuta al fatto che, anche se il registro IPA risultava essere completo di tutti gli indirizzi di posta elettronica delle pubbliche amministrazioni sussisteva una lacuna normativa in quanto l'articolo 45-bis comma 2, lettera a), del decreto legge 90/2014 aveva omissso di includere tra i "pubblici registri" l'elenco IPA che invece inizialmente era equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall'art.16-ter D.L. n.179 del 2012; tale equiparazione infatti era venuta meno in seguito alla modifica dell'indicato art.16-ter ad opera del D.L. n. 90/2014".

Di recente il quadro normativo in materia è mutato con il D.L. 16/07/2020, n. 76 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* che all'art.28 co.1 *"Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale"* prevede: *"c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole "del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 1-ter" e dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni."*; e al comma 2 prevede: *"Ferma restando l'immediata applicazione*

dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo”.

Dopo aver delineato il quadro normativo vigente in materia, in via istruttoria si è proceduto ad una richiesta di informazioni all'Amministrazione segnalata ed al Responsabile per la Transizione al Digitale del Ministero della Giustizia (nota prot.n.9992 del 31.08.2020 e nota di sollecito prot.n.12161 del 13.10.2020).

Con nota acquisita al prot. AgID con n. 12199 del 14.10.2020 il Comune di Melissa ha comunicato: *“questo ente con nota n.3010/2020 del 16.04.2020 ed indirizzata al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, ha comunicato i dati identificativi e la PEC del Comune di Melissa”.*

Anche se l'art.28 del già citato DL 76/2020 ha previsto la possibilità di ricorrere all'IPA nel caso di mancata indicazione del domicilio digitale nell'elenco di cui all'art.16 co.12 del DL 179/2012, si evince che le Pubbliche Amministrazioni siano comunque tenute a comunicare il proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia ai fini dell'inserimento nel predetto elenco.

Nel caso di specie dalle risultanze istruttorie è emerso che l'Amministrazione segnalata ha posto in essere le iniziative necessarie all'inserimento nell'elenco previsto ex art.16 co.12 del DL 179/2012. Inoltre, da accertamenti effettuati sull'indice IPA risultano gli indirizzi PEC del predetto Comune. Per quanto sopra, non ravvisando nel caso in esame, allo stato attuale, violazioni del CAD. e di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione, si propone al Difensore Civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante.

16 ottobre 2020

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n.79/2020 - Amministrazione segnalata: Comune di Melissa -Qualificazione tematica: Domicilio digitale -Protocollo n. 9497 del 12.08.2020.

Il Gent.issimo segnalante pone la seguente questione:

“Spett.le Difensore Civico per il Digitale,

con la presente si segnala che da un controllo effettuato in data odierna nel Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del DM 44/2011, sembra non risultare alcun indirizzo PEC riferito all’Amministrazione per la ricezione di notificazioni e comunicazioni.

Si ipotizza, come già segnalato per altri enti, che l’Amministrazione non abbia provveduto alla comunicazione al Ministero della Giustizia del proprio indirizzo PEC a cui ricevere comunicazioni e notificazioni, in violazione delle disposizioni riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell’art. 16 co. 12 del DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 per come recentemente novellato: «Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.

L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati».

La mancata comunicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dell’indirizzo di Posta elettronica Certificata al Ministero della Giustizia, ai fini dell’inserimento nell’elenco previsto ex art. 16 co. 12 del DL 179/2012, rende più difficoltose le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni

dei difensori in modalità telematica, con aggravio sia per il notificante che per l'amministrazione e con rallentamento della transizione digitale. Né rileva che l'Amministrazione sia eventualmente inserita nel diverso indice IPA, che ha una funzione anagrafica, che di norma contiene una molteplicità di indirizzi diversi e in ogni caso può essere utilizzato solo sussidiariamente per eventuali comunicazioni, nei limitati termini previsti dal citato art. 16.

In casi del tutto analoghi a quello oggetto della presente, Codesto Spett.le Difensore ha ritenuto fondata la segnalazione e ha emesso avviso nei confronti dell'Amministrazione affinché provvedesse a iscrivere il proprio indirizzo PEC nel registro (invito n. 7 del 2020, nei confronti del Comune di Livorno e, recentissimamente, su segnalazione dello scrivente, invito n. 18 del 2020, nei confronti dell'AGEA).

Ciò premesso, si chiede che Codesto Ecc.mo Difensore, previa istruttoria, inviti l'Amministrazione a provvedere alla comunicazione di cui art. 16 co. 12 del DL 179/2012 ai fini dell'iscrizione nel registro ministeriale dell'indirizzo PEC a cui ricevere eventuali notificazioni e comunicazioni, con ogni conseguenza.

Si chiede di ricevere aggiornamenti sull'istruttoria e di ricevere comunicazione dell'esito, anche ai fini di valutare ogni necessaria iniziativa".

In via istruttoria si è proceduto ad una richiesta di informazioni all'Amministrazione segnalata ed al Responsabile per la Transizione al Digitale del Ministero della Giustizia (nota prot.n.9992 del 31.08.2020 e nota di sollecito prot.n.12161 del 13.10.2020).

Con nota acquisita al prot. AgID con n. 12199 del 14.10.2020 il Comune di Melissa ha comunicato: "questo ente con nota n.3010/2020 del 16.04.2020 ed indirizzata al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, ha comunicato i dati identificativi e la PEC del Comune di Melissa".

In conclusione, nel caso di specie dalle risultanze istruttorie è emerso che l'Amministrazione segnalata ha posto in essere le iniziative necessarie all'inserimento nell'elenco previsto ex art.16 co.12 del DL 179/2012.

Inoltre, da verifiche effettuate in istruttoria risulta che il Comune di Melissa è presente in IPA con gli indirizzi di PEC a cui si può fare riferimento per le notificazioni di atti in base all'art.28 co.1 del DL 76/2020 recante " *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* ¹".

Per quanto sopra non ravvisando nel caso in esame, allo stato attuale, violazioni del C.A.D. e di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione, si è ritenuto di procedere all'archiviazione della Sua segnalazione.

¹ Art.28 co.1 lett.c) DL 76/2020: "[...] Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82..."

Fiduciosi comunque di aver fornito informazioni utili a soddisfare la Sua richiesta.

Cordiali saluti

Massimo Macchia